



# **COMUNE DI LEVONE**

**Provincia di Torino**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06.09.2014

## **PREMESSA**

**L'Imposta Unica Comunale**, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata, si compone:

- **IMU**: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI**: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI**: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **PARTE PRIMA**

Disciplina generale della **IUC**

### **PARTE SECONDA**

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**)

### **PARTE TERZA**

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (**TARI**)

### **PARTE QUARTA**

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (**TASI**)

## **PARTE PRIMA**

### **Disciplina generale della IUC**

#### **Articolo 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"**

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC" che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### **Articolo 2 – Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa funzionario responsabile del tributo IUC il/la Responsabile dell'area Amministrativa-Economico-finanziaria a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Articolo 3 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2014**.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011 ed è abrogato il regolamento comunale imposta municipale propria.

## **PARTE SECONDA**

### **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**

#### **INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione**
- Articolo 2 - Presupposto impositivo**
- Articolo 3 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**
- Articolo 4 - Soggetti passivi**
- Articolo 5 - Soggetto attivo**
- Articolo 6 - Base imponibile**
- Articolo 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**
- Articolo 8 - Detrazione per l'abitazione principale**
- Articolo 9 - Assimilazioni**
- Articolo 10 - Esenzioni**
- Articolo 11- Gettito d'imposta riservato allo Stato**
- Articolo 12 - Versamenti**
- Articolo 13 - Dichiarazione**
- Articolo 14 - Accertamento**
- Articolo 15 - Riscossione coattiva**
- Articolo 16 - Sanzioni ed interessi**
- Articolo 17 - Rimborsi**
- Articolo 18 - Contenzioso**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Levone dell'imposta municipale propria (di seguito anche IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito dalla Legge 28.10.2013 n. 124 e dalle modifiche apportate dall'art. 1 – commi dal 703 al 721 – della legge n. 147/2013 e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, normative e regolamentari, di vario rango, vigenti per tempo.

### **Articolo 2 – Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

### **Articolo 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento: a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **Articolo 5 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Levone relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

### **Articolo 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi

dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. L'Amministrazione può determinare periodicamente i valori venali minimi delle aree fabbricabili ritenuti congrui ai fini del versamento IMU.

L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area nei modi stabiliti dall'art. 31 comma 2 della Legge 27.12.2002 n. 289.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla precedente lettera b) l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a. strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b. strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento, la manutenzione e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU da presentarsi entro 90 giorni. Fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, l'inagibilità o l'inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/28.12.2000 e ss.mm., corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data

dalla quale sussiste tale condizione.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico.

#### **Articolo 7 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13 comma 6 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

#### **Articolo 8 – Detrazione per l'abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### **Articolo 9 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Articolo 10 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Levone è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Levone risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

j) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;

k) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

l) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

m) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **Articolo 11 – Gettito d'imposta riservato allo Stato**

1. Ai sensi dell'art.1 comma 380 lettera f) della legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta comunale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 12 – Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 6,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Articolo 13 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni, salvo diverse disposizioni di legge, dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Articolo 14- Accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dell'art. 1 comma 693 della legge n. 147/2013, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e del medesimo comma 693 dell'art. 1 della L. 147/2013, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dell'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Articolo 15 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Articolo 16 – Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 17 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 6,00.

### **Articolo 18 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

## **PARTE TERZA**

### **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

#### **INDICE**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

**Articolo 2 - Istituzione della Tassa sui rifiuti**

**Articolo 3 - Presupposti del tributo**

**Articolo 4 - Determinazione della tariffa**

**Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici**

**Articolo 5.1. - Esclusioni**

#### **CAPO II - UTENZE DOMESTICHE**

**Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

#### **CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

**Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

**Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali**

#### **CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

**Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

**Articolo 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

**Articolo 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati**

#### **Capo V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**

**Articolo 12 - Riduzioni tariffarie**

#### **Capo VI - RISCOSSIONI - ACCERTAMENTI - SANZIONI**

**Articolo 13 - Riscossione**

**Articolo 14 - Controlli**

**Articolo 15 - Accertamenti**

**Articolo 16 - Riscossione coattiva**

**Articolo 17 - Contenzioso**

**Articolo 18 - Sanzioni e interessi**

**Articolo 19 - Rimborsi**

**Articolo 20 - Limiti di esenzione per accertamenti e rimborsi**

#### **Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 21 - Norme finali**

**Articolo 22 - Clausola di adeguamento**

**Articolo 23 - Disposizioni transitorie**

**ALLEGATO 1**

**ALLEGATO 2**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

---

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Articolo 2 - Istituzione del tributo sui rifiuti**

---

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale.

### **Articolo 3 - Presupposti del tributo**

---

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi precedenti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

### **Articolo 4 - Determinazione della tariffa**

---

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

## **Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici**

---

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011 per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
- la superficie dei locali<sup>1</sup> assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
  - in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 20% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
2. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

---

<sup>1</sup> Per locali tariffabili a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano: salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:

- camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, tettoie, cantine e solai uso ripostiglio;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa);
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc).

1. Non sono soggette all'applicazione della **parte variabile** del tributo TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo, per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri, del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

Non sono soggette all'applicazione della parte variabile del tributo TARI le unità immobiliari di residenti ospiti presso Case di riposo, limitatamente al periodo di permanenza degli stessi presso le strutture, e a decorrere dalla presentazione agli uffici comunali di apposita domanda corredata da dichiarazione della struttura ospitante attestante le suddette situazioni.

2. Non sono soggetti al pagamento della TARI (parte fissa+variabile) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In particolare non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e assimilati, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o da idonea documentazione. In particolare sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità:

- le unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili non allacciate alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) qualora non risulti che vi siano persone comunque residenti presso l'immobile;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste;
- i locali ed aree dove non si abbia di norma presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali i locali per cabine elettriche, cabine telefoniche, per centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori, silos, serbatoi, impianti automatizzati a ciclo chiuso, ecc.;
- i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi e i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m. 1,50, come riportato nella scheda catastale;
- le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco ( calcio, piscina, palestra, ecc.);
- immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone per pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica e relativi magazzini;
- gli edifici (o parte di essi) destinati ed aperti al culto

Ai fini dell'applicazione del tributo TARI a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, nonché alle aree di parcheggio adeguatamente delimitate.

I locali e le aree non soggette a TARI di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con comunicazione compilata secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione della superficie comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 10 con diritto di restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.

L'elencazione dei locali di cui al comma 2 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

## **CAPO II - UTENZE DOMESTICHE**

### **Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Le utenze domestiche sono classificate nelle modalità seguenti:
  - residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale;
  - non residenti, seconde case di residenti immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico.
3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione della seguente tabella degli abitanti equivalenti

#### **1 - SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE**

<b>Intervallo SUPERFICIE</b>		<b>OCCUPANTI</b>	
<b>DA mq</b>	<b>a mq</b>	<b>EQUIVALENTI</b>	
1	0	50	1
2	50	90	2
3	90	120	3
4	120	150	4
5	>150	-	5

#### **2 - CASA/E DI NON RESIDENTE**

<b>Intervallo SUPERFICIE</b>		<b>OCCUPANTI</b>	
<b>DA mq</b>	<b>a mq</b>	<b>EQUIVALENTI</b>	
1	0	20	1
2	20	40	2
3	40	75	3
4	75	110	4
5	>110	-	5

### 3 - PERSONE GIURIDICHE

Intervallo SUPERFICIE		OCCUPANTI	
DA mq	a mq	EQUIVALENTI	
2	0	70	2
3	70	100	3
4	100	130	4
5	>130	-	5

7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

### CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

#### Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.  
Diversamente, se le superfici sono distinte e separate e nelle stesse siano svolte più attività autorizzate si potranno applicare categorie differenziate in base alla reale attività esercitata nelle superfici stesse ( opportunamente documentate dall'utente).
4. Per favorire l'armonizzazione delle tariffe applicate alla reale produzione di rifiuti, fintanto che non verranno adottati sistemi adatti a misurare la reale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dei valori indicati nell'allegato 2, che i locali e le aree utilizzate, fisicamente distinte dai locali principali e accatastati separatamente, siano inserite in sottocategorie di utenza, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento della nuova sottocategoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Comune, che può eseguire direttamente o tramite il soggetto a cui è assegnata la gestione del tributo le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

7. Il tributo è dovuto nella misura pari alla quota fissa prevista nel precedente comma 5, nei casi in cui i locali e le aree pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso se dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.
- Nel caso in cui, invece, nei locali non sia svolta alcuna attività e non risulti rilasciato dall'Ente nessun titolo amministrativo per lo svolgimento della stessa, si applicherà la categoria con il minor indice di produzione dei rifiuti.

#### **Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali**

---

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art.33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

#### **Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

---

1. Sul tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti,.
3. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

#### **Articolo 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

---

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Nel caso di locali condotti in affitto la comunicazione spetta al proprietario dell'immobile qualora non avanzata dall'affittuario.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
  - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
  5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
  6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.
  7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
  9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
  10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
  11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

---

#### **Articolo 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

---

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Ricadono in questa tipologia anche le utenze dei mercati settimanali continuativi.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo massimo del 100%, rapportato alla copertura dei costi reali sostenuti per effettuare il servizio alle utenze in oggetto.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo continuativo è assolto mediante il pagamento del tributo, in base alla classificazione delle utenze come definito dall'Allegato 2.
6. Per le utenze temporanee occasionali (fiere, mercatini e altro) l'obbligo è assolto mediante il pagamento da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Cosap, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato sul conto corrente postale intestato al Comune di Levone.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

### **CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI**

#### **Articolo 12 - Riduzioni tariffarie**

---

1. Ove il servizio di raccolta dei rifiuti organici è istituito, la tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica

agronomica. In quei Comuni o parti di essi, ove per ragioni legate alla conformazione del territorio non viene effettuata la raccolta dell'organico, qualora alcune utenze richiedessero, in ogni caso, l'effettuazione della raccolta di detto rifiuto, verrà applicata una maggiorazione della tariffa (parte fissa e variabile) pari al 25%.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione se già in dotazione dell'utente.
3. [La tariffa è ridotta del 15% (parte fissa e variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza fra i 500 ed i 1500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta:
  - o del 30% sulla sola parte variabile, a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
  - o del 25% sulla sola parte variabile, in caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale/turistico, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
  - o del 80% sulla sola parte variabile, per il periodo di validità della dichiarazione, per le abitazioni tenute a disposizione in assenza di un effettivo utilizzo continuativo o stagionale/turistico, per le quali il richiedente attesti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la volontà di non cedere ne in affitto ne in comodato le stesse, oltre alla circostanza della diversa residenza. Nella dichiarazione, resa nelle forme di cui sopra, il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare ogni variazione al Comune ove ha sede l'utenza, il quale potrà esperire tutte le verifiche del caso. La dichiarazione di cui sopra avrà validità annuale e dovrà essere prodotta qualora venga richiesta la riduzione per ulteriore periodo.
5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodottiLa quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno e comunque entro i termini di presentazione delle dichiarazioni ambientali (MUD) dei soggetti passivi. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Nelle zone non rientranti nella casistica prevista dal punto 3, in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa piena, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
8. Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Comune provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

## **CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI**

### **Articolo 13 - Riscossione**

1. Il tributo è gestito in proprio.

Il versamento del tributo comunale sui rifiuti per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 15 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 10,32 €, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
7. Il contribuente è comunque tenuto a versare la TARI entro la scadenza delle rate disposte dal Comune o in carenza dalla Normativa statale. Il mancato pervenimento del modello di versamento precompilato non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia all'imposizione tributaria da parte del Comune. Il modello di versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all'art. 10, di conseguenza l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento della dichiarazione di cui all'art. 10.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte.

---

#### **Articolo 14 – Controlli**

---

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

---

#### **Articolo 15 – Accertamenti**

---

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario

responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
  - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

---

#### **Articolo 16 - Riscossione coattiva**

---

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

---

#### **Articolo 17 – Contenzioso**

---

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

---

#### **Articolo 18 - Sanzioni e interessi**

---

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011.
2. Gli interessi di mora sono computati nella misura prevista dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

---

#### **Articolo 19 – Rimborsi**

---

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine e con le modalità previste nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **Articolo 20 – Limiti di esenzione per accertamenti e rimborsi**

---

1. Il limite di esenzione per accertamenti e rimborsi è quello previsto dal regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 21 - Norme finali**

---

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Articolo 22 - Clausola di adeguamento**

---

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 23 – Disposizioni transitorie**

---

1. Il presente Regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA che saranno svolte dal precedente gestore.

**UTENZE DOMESTICHE**

**CLASSIFICAZIONE**

	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot (n)} \cdot Ka (n)}}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUdom}$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom = \frac{QTOTdom}{\Sigma_n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom = \frac{CVTdom}{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

**ALLEGATO 2****UTENZE NON DOMESTICHE  
CLASSIFICAZIONE**

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)</b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti
<b>3</b>	Stabilimenti balneari
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>5</b>	Alberghi con ristorante
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante
<b>7</b>	Case di cura e riposo
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>21</b>	Discoteche, night club

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_c(\text{ap})$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{\text{ap}} S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot K_c(\text{ap})}$$

**TF<sub>ndom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $\text{ap}$  e una superficie pari a  $S_{\text{ap}}$

**QUF<sub>ndom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ .

**CFT<sub>ndom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

$S_{\text{ap}}$ : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $\text{ap}$

**K<sub>c</sub>**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_d(\text{ap}))$$

**TV<sub>ndom</sub> (ap, S<sub>ap</sub>)**: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $\text{ap}$  e una superficie pari a  $S_{\text{ap}}$

**C<sub>Undom</sub>**: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

**CVT<sub>ndom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

**QTOT<sub>ndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$S_{\text{ap}}$ : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $\text{ap}$

**K<sub>d</sub> (ap)**: coefficiente potenziale di produzione in  $\text{kg/m}^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

## **PARTE QUARTA**

### **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI**

#### **INDICE**

##### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1- Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 - Soggetto attivo**

**Articolo 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

##### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 4 - Presupposto dell'imposta**

**Articolo 5 - Esclusioni**

**Articolo 6 - Soggetti passivi**

##### **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

**Articolo 7 - Base imponibile**

**Articolo 8 - Determinazione delle aliquote**

**Articolo 9 - Detrazioni**

##### **TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Articolo 10 - Dichiarazioni**

**Articolo 11 - Modalità di versamento**

**Articolo 12 - Scadenze del versamento**

**Articolo 13 - Somme di modesto ammontare**

**Articolo 14 - Accertamento**

**Articolo 15 - Rimborsi**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e D.L. 6 marzo 2014 n. 16, riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

### **Articolo 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 4 -Presupposto dell'imposta**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Articolo 5 -Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Articolo 6 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale (scelta tra il 10% e 30%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

## **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA**

### **Articolo 7 - Base imponente**

1. La base imponente è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

### **Articolo 8 - Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
  - a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - b) La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  - c) Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti ai punti b) e c), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 art. 1 della legge n. 147/2013, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

### **Articolo 9 - Detrazioni**

Il Comune può stabilire, in sede di determinazione dell'aliquota della tassa, l'applicazione di detrazioni, nei seguenti casi:

- 1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 3) Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 10 - Dichiarazioni**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

### **Articolo 11 - Modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

## **Articolo 12 - Scadenze del versamento**

Il Comune riscuote il tributo TASI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale.

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite il modello F24 nonché apposito bollettino di conto corrente postale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Ai fini della riscossione spontanea del tributo:
2. Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti sulla base del contenuto della loro dichiarazione o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;
3. Al fine di agevolare il contribuente nel versamento del tributo come previsto dall'art. 689 della Legge 27.12.2013 n. 147, il Comune può far pervenire ai contribuenti, indicativamente quindici giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo e modello F24 precompilato;
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza o la sede legale del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata come corrispondenza ordinaria.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

## **Articolo 13 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **5,00 euro** per anno d'imposta.

## **Articolo 14 - Accertamento**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 15 - Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.